

Prot. n. 6093/20
del 1/10/2020

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO"
SAN SEVERO**

**INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
RISCHIO DA COVID-19**

OTTOBRE 2020

Data di consegna 1/10/20

DATORE DI LAVORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria CILBERTI

RSPP

MASSIMO G. NENNA
ARCHITETTO
SERVIZIO A - N° 808

MEDICO COMPETENTE

RLS

Roberto Meris

INDICE

Parte I

0.	Premessa	2
1.	Sintesi non tecnica.....	2
1.1	L'agente biologico Coronavirus	2
2.	Definizione di Casi	3
3.	Valutazione dei rischi e COVID-19	3
4.	Decalogo sul Coronavirus	4
5.	Procedura per l'igiene delle mani	5
6.	Stima del Rischio	7
7.	IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO	9
8.	Misure preventive sui luoghi di lavoro	10
9.	<i>Misure organizzative generali</i>	10
10.	<i>Distanziamento fisico durante le attività scolastiche</i>	11
11.	<i>Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita</i>	12
12.	<i>Misure igienico-sanitarie</i>	12
13.	<i>Indicazioni per gli eventuali studenti con disabilità</i>	17
14.	INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	18
15.	<i>Aspetti organizzativi</i>	18
16.	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI ...	19
17.	MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI	20
18.	INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20
19.	SUPPORTO PSICOLOGICO:	21
20.	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO	21
21.	CONCLUSIONI	26
•	INCONTRI COLLETTIVI, RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:	26
•	MENSA/REFETTORI/SPAZI PER PAUSE:	27
•	INFORMATIVA:	27
•	IGIENE DELLE MANI:	27
•	AMBIENTI DI LAVORO:	27
•	SMART WORKING/TELELAVORO DOMICILIARE:	28
•	ACCESSO PRESSO CLIENTI/FORNITORI E VICEVERSA:	28
•	TRASFERTE:	28
•	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE:	29
•	CONTROLLO MEDICO:	29
•	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:	29

0. Premessa

Il presente documento costituisce un'integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi Generale sulla gestione del rischio biologico da "Coronavirus (Covid-19)".

Inoltre, esso risulta soggetto a modifiche e/o aggiornamenti sulla base dei Decreti/Circolari rilasciate a livello Regionale e/o Nazionale.

Il nuovo Coronavirus, essendo un "nuovo" virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art.268 D.lgs.81/08).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di "pericolosità" dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a gestire correttamente il rischio biologico per i dipendenti.

I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono:

- L'infettività (capacità degli organismi patogeni e non di colonizzare un organismo ospite recettivo);
- La patogenicità (capacità di un microrganismo di creare un danno);
- La virulenza (capacità di un agente patogeno di attraversare i sistemi di difesa di un organismo per poi moltiplicarsi in esso);
- La neutralizzabilità (carattere e condizione di chi, di ciò che è neutralizzabile).

Come definito dall'ICTV (dall'International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 secondo l'allegato XLVI del D.lgs.81/08.

1. Sintesi non tecnica

1.1 L'agente biologico Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID-19" in cui "CO" sta per corona (derivazione dalla forma al microscopio simile ad una corona), "VI" per virus, "D" per diseases e "19" indica l'anno in cui si è manifestata.

Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto. La via primaria

di trasmissione è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutando, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

2. Definizione di Casi

Caso sospetto: persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19;
- lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan- coronavirus.

Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

3. Valutazione dei rischi e COVID-19

All'interno di un'azienda/ambiente di lavoro l'esposizione al COVID-19 può essere:

Specifici: in questa categoria rientrano ad esempio le attività in ambito sanitario, nei pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti alle forze dell'ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi etc.

In questo caso il Datore di Lavoro ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. Risulta chiaro che nei settori indicati precedentemente non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere

- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali);
- Dopo l'effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività sperimentali;
- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici;
- Prima di lasciare l'area di lavoro o il laboratorio;
- Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.

Inoltre, si ricorda che:

- L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani.


Come eseguire il lavaggio delle mani:

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda;
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone).

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.



6. Stima del Rischio

La stima del rischio necessaria per definire le priorità degli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto dei seguenti concetti:

- **gravità del danno** (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle stesse in base a eventuali conoscenze statistiche o previsioni ipotizzabili);
- **probabilità di accadimento** (funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico).

Tale quantificazione potrà essere nel seguito perfezionata mettendo in conto anche la probabilità di presenza nella zona di rischio, il tempo di permanenza nella stessa, l'esperienza e la formazione degli esposti, la documentazione disponibile, i dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Il processo di stima porta alla individuazione di valori possibili per ciascuno dei parametri dei quali il rischio è funzione (Gravità e probabilità di accadimento). Combinando a seconda dei casi i gradi di pericolosità con quelli di probabilità e di esposizione si ottiene un valore di rischio che ci metterà in grado di valutarli in maniera-semiquantitativa.

Il quadro di riferimento metodologico generale in cui si colloca la valutazione, è il medesimo di ogni analisi di rischio e, cioè, la determinazione del valore di una funzione matematica f del tipo:

$$R = f (M,P)$$

ove:

R = rappresenta la magnitudo del rischio

M = magnitudo delle conseguenze (gravità del danno al lavoratore)

P = probabilità di frequenza del verificarsi delle conseguenze (stima del numero dei casi di danno in un periodo).

La probabilità P è espressa, ad esempio, come una funzione del numero di casi di infortunio o malattia dei soggetti coinvolti in quel tipo di rischio (valutato, ad esempio, in giornate di assenza lavorativa).

La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa, ad esempio, come una funzione del livello di danno provocato nei soggetti coinvolti in quel tipo di rischio (valutato, ad esempio, come entità delle conseguenze in termini di inabilità temporanea, invalidità permanente o morte).

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello dell'esposizione dei lavoratori a quel dato pericolo, che consenta di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi e questo per ogni condizione operativa all'interno di certe ipotesi al contorno.

La riduzione del rischio, pertanto, può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione atte a diminuire l'entità del danno).

Se quello sin qui esposto è il quadro di riferimento generale, che occorre tenere ben presente, d'altro canto le stesse linee guida contenute negli orientamenti comunitari, consigliano di riservare solamente ad "alcuni problemi complessi" l'adozione di un "modello matematico di valutazione dei rischi quale ausilio in sede

decisionale", come tale riservato agli specialisti, mentre nella grande maggioranza dei posti di lavoro l'espressione matematica di ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto di un modello di buona pratica corrente.

Nella seguente valutazione il rischio associato ad ogni area omogenea/unità di analisi viene pesato stimando separatamente su scala graduata semiquantitativa il livello di danno ipotizzabile ed il livello di probabilità stimato per quel danno. Pertanto si adotteranno le seguenti definizioni:

LIVELLO di GRAVITA' del DANNO

1	LIEVE	Esposizione cronica con effetti reversibili.
		Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile.
2	MEDIO	Esposizione cronica con effetti irreversibili e parzialmente invalidanti.
		Infortunio o esposizione acuta con effetti d'invalidità parziale
3	GRAVE	Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
		Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

LIVELLO della PROBABILITÀ del VERIFICARSI del DANNO

1	POCO PROBABILE	Non sono noti episodi già verificatisi. La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti.
2	PROBABILE	Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe solo moderata sorpresa. E' noto solo qualche caso nel quale alla mancanza rilevata ha fatto seguito un danno. La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in maniera automatica o diretta.
3	MOLTO PROBABILE	Il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in azienda od in aziende simili.

Il gruppo di valutazione ha effettuato una stima dei rischi connessi ai singoli fattori, assegnando a ciascuno di essi un livello di frequenza (stima del numero dei casi nell'arco di un anno) ed un livello di gravità (entità delle conseguenze in termini di inabilità temporanea, invalidità permanente o morte) al fine di determinare un livello di rischio che sia da guida per la programmazione delle misure di intervento.

Pertanto viene individuato per ciascun fattore un: **INDICE DI RISCHIO** $R = P \times M$. A ciascun **INDICE DI RISCHIO** deve corrispondere una specifica attività di controllo, verifica e/o interventi.

R = 1 - 2 indice di rischio basso

R = 3 - 4 indice di rischio medio

R = 6 - 9 indice di rischio alto

Analizzando il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" dell' INAIL dove il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato **medio-basso** ed un rischio di aggregazione **medio-alto** e dove la valutazione viene riportata per i primi due livelli di classificazione ATECO.

Nella presente si è gestito il solo rischio emergenza COVID-19 con annessi rischi correlati tenendo conto delle singole realtà scolastiche; la presente valutazione potrebbe essere soggetta a modifiche in funzione delle eventuali circolari e/o decreti che gli organi competenti decideranno di emanare e potrà essere integrata con ulteriori procedure operative che il comitato riterrà opportuno.

7. IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha introdotto in data 15 maggio i "Criteri generali per i Protocolli di settore" che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

- 1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);**
- 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;**
- 3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.**

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

- Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;

- Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
- La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
- L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
- La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Ferma restando l'evoluzione epidemiologica valutata alla riapertura e durante i susseguirsi dell'anno scolastico, di seguito vengono riportate misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati.

8. Misure preventive sui luoghi di lavoro

È da notare che detto rischio biologico non è derivante da un uso deliberato di agenti biologici ma è inteso come rischio indiretto per il personale che opera all'interno della scuola.

Tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 18 comma 1, lett. I) del D.Lgs. n° 81/2008 riguardante gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro, la scuola provvederà ad emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.

Le strutture seguiranno le indicazioni riportate nel "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021".

Pertanto il personale e il datore di lavoro della su detta dovranno osservare tutte le misure di seguito riportate che potranno essere perfezionate con apposite circolari.

9. Misure organizzative generali

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- ✓ l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- ✓ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- ✓ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- ✓ All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea salvo diverse misure adottate nei protocolli scolastici o in ottemperanza a disposizioni legate alla evoluzione della pandemia.
- ✓ Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

10. Distanziamento fisico durante le attività scolastiche

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del **distanziamento fisico** rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. Sono da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.

Viene ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell'infanzia).

Viene limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

Il distanziamento fisico avviene attraverso l'adozione di misure organizzative che sono essere pensate e proporzionate all'età degli studenti.

Il layout delle **aule** destinate alla didattica viene rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra le rime buccali e 2 metri nella zona interattiva della cattedra.

Per dare definizione del posizionamento dei banchi e degli altri arredi si utilizzano degli indicatori sul pavimento.

In tutti gli **altri locali scolastici** destinati alla didattica rispetto alla numerosità degli studenti viene considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

All'ingresso di ogni aula è affisso un cartello contenente il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

Negli **spazi comuni**, aree di ricreazione, corridoi, vengono previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Nella percorrenza dei corridoi è obbligatorio "tenere la destra".

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegia lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo **spazio esterno** quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), viene garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Per le attività coreutiche si utilizzano spazi che garantiscano un distanziamento maggiore di 1 metro essendo stato dimostrato che mentre si canta vi è una emissione forzata di droplet.

Il consumo del **pasto a scuola** rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi

(turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe.

La fornitura del pasto è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale che deve provvedere alla consegna del DUVRI alla scuola.

Nei locali scolastici destinati alla didattica bisogna garantire un **ricambio d'aria** regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.

11. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita

La scuola predispone l'opportuna segnaletica e una adeguata campagna di sensibilizzazione ed informazione sulle regole da rispettare per evitare assembramenti.

Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Ogni plesso disciplina le modalità che regolano tali momenti in modo da utilizzare ingressi ed uscite anche utilizzando accessi alternativi, come ad esempio uscite di sicurezza, ed eventualmente con orari scaglionati.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste ispirate ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Per i visitatori laddove possibile viene disposto apposito servizio igienico o comunque viene sanificato dal personale scolastico periodicamente.

Vengono inoltre differenziati i percorsi interni e i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura e si predispone adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.

L'accesso alla struttura avviene attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Apposita circolare definisce le modalità di ingresso ai singoli plessi con l'indicazione dell'accesso da utilizzare, l'orario e la modalità di accoglienza da parte dagli insegnanti.

12. Misure igienico-sanitarie

Igiene dell'ambiente

In via preliminare il Datore di lavoro assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di

segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso" di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020"

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione.

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti visto che la struttura educativa ospita bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

- materiale didattico e ludico;
 - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
- Il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche Istruzioni per l'uso" si sofferma sulla **scelta dei DPI in caso di pandemia** e sottolinea quanto segue:

"Si evidenzia come le cosiddette "mascherine chirurgiche" non siano dispositivi di protezione individuale, ma siano comunque regolamentate da una norma tecnica. Le mascherine chirurgiche sono finalizzate ad evitare la diffusione di secrezioni da parte dell'essere umano che la indossa e sono progettate e testate rispetto alla capacità di ottenere questo risultato; le FFP (2 o 3) sono finalizzate a proteggere le vie respiratorie della persona che le indossa dall'ingresso di agenti pericolosi o patogeni e sono progettate e testate per verificare che rispondano a questo scopo. E' evidente che le due protezioni perseguono delle finalità diverse, l'una a protezione degli altri e per tale ragione la massima diffusione costituisce un elemento di prevenzione del contagio "collettivo", l'altra a protezione del soggetto che la indossa e pertanto, ne è auspicabile l'uso nei casi in cui c'è un caso confermato, probabile o sospetto di una positività al COVID - 19; nel caso degli edifici scolastici, in cui è presente una moltitudine di persone, durante una pandemia è auspicabile l'uso da parte di tutti (con l'esclusione di bambini al di sotto dei 6 anni e dei disabili) delle mascherine chirurgiche, mentre è consigliabile l'utilizzo di maschere FFP2 nel caso in cui l'attività lavorativa porti a contatto con secrezioni umane. Questo ultimo caso è riconducibile a tutto il personale interno o esterno durante le attività di pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione. Costituendo un'efficace misura di protezione, i DPI facciali filtranti FFP2 o FFP3 devono essere in possesso della corretta marcatura che riconduca al nome del produttore, al codice del prodotto, alla norma di riferimento UNI EN 149, al livello di protezione e alla marcatura CE con numero dell'Ente notificato."

IL LAVORATORE INCARICATO DEVE INDOSSARE DPI seguendo le specifiche indicazioni previste nel protocollo covid adottato dalla scuola, che a seconda della mansione o rischio specifico riscontrato si differenzia tra i seguenti:

- MASCHERINA FFP2-FFP3
- GUANTI MONOUSO;
- OCCHIALI O MASCHERA FACCIALE;
- CAMICE MONOUSO;
- GLI ALTRI D.P.I. PREVISTI DAL D.V.R. ORDINARIO PER LA MANSIONE.

Inoltre la **CIRCOLARE 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020: PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI** specifica che tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i seguenti DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) ed indica quali prodotti utilizzare.

"In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere

stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio)."

Il documento INAL si sofferma su quali attrezzature siano indispensabili per eseguire le operazioni di pulizia e sanificazione e sulla manutenzione e conservazione delle attrezzature:

"PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SI RITENGONO INDISPENSABILI LE SEGUENTI ATTREZZATURE:

- *Panni spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili);*
- *Scope trapezoidali e scope tradizionali;*
- *Asta pulivetro, vello lavavetro;*
- *Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e uno per la cucina e il locale refezione;*
- *Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento;*
- *Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile,*
- *Aspirapolvere, ove necessaria;*
- *Soffiatore, aspiratore, trituratore foglie;*
- *Lavatrice (ove possibile)."*

Per ambienti ampi è auspicabile l'utilizzo di lavatrice pavimenti.

"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE:

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l'uso di materiale monouso. Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con

acqua calda e disinfettati. Si consiglia di utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (maggiore di 60° C) che consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore. L'uso della lavatrice presenta alcuni vantaggi: si evita l'uso di disinfettanti chimici, si abbreviano le procedure di pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a materiale monouso. In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti, avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti. Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole.

CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE:

Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature. Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con relative schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili. Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni."

Ne consegue che, ove possibile, l'utilizzo di una lavatrice (una per ogni plesso) o in alternativa è obbligatorio individuare un apposito lavandino da utilizzare unicamente con lo scopo della pulizia delle attrezzature. È necessario individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature.

I prodotti da utilizzare per la sanificazione (dopo le normali pulizie) sono:

- **ALCOOL ETILICO 75%**
- **CANDEGGINA (ipoclorito di sodio) 0,5%**

Si possono liberamente usare l'uno o l'altro in funzione del materiale che si deve sanificare (la candeggina è più «aggressiva»).

Se si vogliono utilizzare prodotti diversi è necessario farsi attestare per iscritto dal produttore/fornitore che i prodotti acquistati hanno carattere virucida nei confronti del coronavirus sars-cov 2.

Le operazioni di pulizia e sanificazione vanno documentate attraverso un apposito Registro regolarmente aggiornato.

Igiene personale e dispositivi di protezione individuale

È necessario e vengono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l'igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

La scuola garantisce giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici o specifici DPI.

Gli alunni dovranno indossare DOVE NON SONO GARANTITE LE DISTANZE PREVISTE DAL CTS nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità *"mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso"* come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti."

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Indicazioni in merito verranno aggiornate dal CTS anche durante l'anno scolastico.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

LE VISIERE VANNO PERIODICAMENTE DISINFETTATE.

13. Indicazioni per gli eventuali studenti con disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Le visiere vanno periodicamente disinfettate. Nell'applicazione delle misure di

prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

14.INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse aggiuntive circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore.

Gli alunni della scuola dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. Le visiere vanno periodicamente disinfettate.

15.Aspetti organizzativi

Accoglienza e ricongiungimento: compatibilmente con le condizioni meteo, la zona di accoglienza, per ciascuna sezione, sarà individuata negli spazi esterni antistanti gli ingressi indicati, facendo rispettare il distanziamento tra adulti ed evitando in ogni caso assembramenti da parte degli accompagnatori. Qualora l'accoglienza non potesse svolgersi all'esterno, tramite apposita circolare si individueranno e verranno comunicati ai responsabili genitoriali gli spazi interni dedicati a tale fase. Per tali spazi si dovrà provvedere, con particolare attenzione, alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata. All'interno dei plessi sarà predisposta specifica segnaletica, che indicherà i percorsi, le entrate e le uscite, per ciascuna sezione. L'accesso al plesso dovrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai responsabili genitoriali, con uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Dovranno essere limitati, per quanto possibile, gli accessi di eventuali figure/fornitori esterni. Nella gestione del rapporto con le figure esterne è fatto obbligo che prima di arrivare in struttura le stesse comunichino l'orario del loro arrivo.

In caso di consegna merce, la stessa dovrà essere depositata in spazi non dedicati alle attività dei bambini. Per gli spazi ad uso comune, tra le diverse sezioni, le responsabili di plesso elaboreranno una tabella di programmazione delle attività, che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili alle diverse sezioni, specificando nella stessa i tempi da prevedere per la pulizia degli spazi.

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vengono seguite alcune accortezze così riassumibili:

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;
- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atri, laboratori, atelier) vengono "riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si possono variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Deve essere garantita una continua aerazione degli ambienti;
- la colazione o la merenda si consumeranno nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto viene consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, oppure tramite "lunch box";
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un'area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.

Salvo diverse indicazioni previste nel protocollo covid adottato dalla scuola.

16.DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, come per esempio la sala professori, deve essere contingentato, con una ventilazione adeguata dei locali, ove possibile, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

La gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, per la gestione delle quali è necessario:

- ✓ che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- ✓ che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un'indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);
- ✓ che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
- ✓ che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- ✓ che, al termine dell'incontro, sia garantito l'arieggiamento prolungato dell'ambiente.

Per quanto riguarda le **aree di distribuzione di bevande e snack**, si dispone quanto segue:

- In prossimità di ciascun distributore sarà collocato un dispenser di gel igienizzante per le mani. E' consentito toccare i tasti del distributore e qualsiasi parte dello stesso solo dopo aver lavato le mani o utilizzato adeguatamente il gel.
- Per gli adulti è consentita la presenza di una sola persona in coda rispetto a chi già sta utilizzando il distributore, pertanto chiunque dovesse constatare già la presenza di tale numero di persone è tenuto ad allontanarsi, ritornando in un secondo momento.
- I distributori sono totalmente interdetti all'uso diretto da parte degli alunni.

- In prossimità di ciascun distributore sarà collocata specifica segnaletica che indichi la distanza di almeno 1 metro tra la posizione antistante l'apparato e l'eventuale adulto in fila;
- E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina durante l'utilizzo del distributore e in fila allo stesso.
- Dopo l'erogazione dei prodotti ci si dovrà tempestivamente allontanare dal distributore e consumare quanto prelevato in un'area distante o in un altro ambiente, nel rispetto delle regole indicate.

17.MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei **lavoratori "fragili"** si rimanda a quanto indicato:

- nel Documento tecnico Inail "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020".
- nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 2020.
- nell'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS- CoV-2 è garantita un'informativa mirata con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all'utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.

18.INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Datore di lavoro assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, mediante cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio dell'anno scolastico.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

19.SUPPORTO PSICOLOGICO:

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico. Il Dirigente, preso atto che sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta, si impegna ad attivare tutte le convenzioni e gli accordi, di sua competenza ed a comunicare qualsiasi opportunità disponibile a tutto il personale ed alle famiglie.

A tale scopo il Dirigente fornisce le seguenti linee di indirizzo:

- promuovere il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza, attraverso l'impegno di tutto il personale ed il coordinamento specifico da parte delle responsabili dei plessi;
- promuovere e favorire il ricorso ad azioni di supporto psicologico, invitando chiunque dovesse riferire una condizione di disagio a rivolgersi ai servizi che saranno messi a disposizione;
- coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza), attraverso l'impegno dell'Animatore e del team digitale, nonché segnalando qualsiasi necessità specifica alla dirigenza;
- coadiuvare le attività del personale scolastico nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno, attraverso l'impegno delle specifiche funzioni strumentali e commissioni, nonché segnalando qualsiasi necessità specifica alla dirigenza;

In particolare si prende atto che il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

20.DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto Versione del 21 agosto 2020 -Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

In ogni scuola deve essere identificato un referente (**Referente scolastico per COVID-19**), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere opportunamente

formato e deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura, per una migliore interazione con la struttura stessa.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti e degli educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni e operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e alunni assenti.

Risposta ad eventuali casi e focolai da COVID-19.

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore o tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

- I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data scolastico dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta o medico di medicina generale che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

- Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1.

3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

- Assicurarci che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il medico di medicina generale.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe.

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

- Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso.

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Un alunno o un operatore scolastico risultano sars-cov-2 positivi.

Effettuare una sanificazione straordinaria dei locali della scuola dove è stata riscontrata la sua presenza.

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

a. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.

b. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.

c. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

d. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.